

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 07837/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7837 del 2025, proposto da Simone Pollastrini, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Ministero della Difesa e Difesa di Stato Maggiore, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Giovanni Marro e Roberto Sperati, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della avvenuta esclusione del Comando Generale delle Capitanerie di Porto dalla graduatoria per le istanze di trasferimento a Roma, pubblicata in data 7 giugno 2025;

e per l'accertamento dell'illegittimità del diniego serbato in data 6 giugno 2025 all'Amministrazione sull'istanza di accesso inviata dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Ministero della Difesa e della Difesa di Stato Maggiore;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Premesso che con la parte ricorrente, nella sua qualità di sottocapo scelto in servizio presso la Capitaneria di Porto e attualmente di stanza presso la sede disagiata di Portoferraio, con la proposizione del ricorso in esame ha impugnato sia il provvedimento di esclusione dalla graduatoria relativa ai trasferimenti per la sede di Roma dei militari che hanno partecipato alla procedura di mobilità indetta nel 2025, sia il provvedimento del 6 giugno 2025, con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera (“*Mit-CgCcp*”) ha rigettato l'istanza di accesso presentata dalla parte ricorrente in data 14 maggio 2025, negando l'ostensione della documentazione richiesta;

Premesso che la parte ricorrente ha anche chiesto la concessione della misura cautelare della sospensione dell'efficacia del gravato provvedimento di esclusione;

Rilevato che la parte ricorrente ha notificato il presente ricorso, oltre alle amministrazioni intime, solo a due controinteressati, versando in atti la prova documentale dell'avvenuto perfezionamento della notifica solo con riguardo ad uno dei controinteressati evocati;

Ritenuto, quindi, che allo stato la causa sia matura per la decisione solo con riferimento alla domanda proposta avverso il diniego di accesso ai documenti richiesti dalla parte ricorrente, mentre ai fini della delibazione della domanda

cautelare sia necessario integrare il contraddittorio sia nei confronti di tutti gli altri militari indicati dal Mit-CgCcp nella gravata graduatoria definitiva dei trasferimenti per la sede di Roma, sia nei confronti degli altri militari trasferiti dalla sede disagiata di Portoferraio, in quanto il fatto che siano stati preferiti nel trasferimento rispetto alla parte ricorrente, facendo diventare esigente la sede di Portoferraio, appare costituire causa ostativa al trasferimento di quest'ultima;

Ritenuto, in primo luogo, quanto alla domanda proposta avverso il diniego di accesso, che la stessa non sia meritevole di favorevole considerazione e debba, pertanto, essere respinta. In proposito è sufficiente evidenziare che la motivazione sulla quale si poggia il gravato diniego fa leva sulla inesistenza dei documenti richiesti dal ricorrente con la sua istanza ostensiva, avendo l'amministrazione espressamente affermato che *“non esiste agli atti del procedimento alcun specifico documento rispetto a quelli indicati per il caso in questione poiché la sottesa linea d'impiego deriva unicamente dalla valutazione di un complessivo quadro di ingressi/uscite nella/dalla sede di Portoferraio per l'anno in corso”* (cfr. doc. 2 della produzione di parte ricorrente);

Atteso, quindi, che la valutazione operata dal Mit-CgCcp sulle istanze di trasferimento rilevanti ai fini della presente controversia non sia stata accompagnata dalla formazione di alcun verbale o documento e che la parte ricorrente ha basato la propria istanza ostensiva unicamente sulle disposizioni normative inerenti all'accesso documentale (articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241), può farsi applicazione, nel caso di specie, dell'orientamento pretorio formatosi *in subiecta materia*, in forza del quale *“il diritto di accesso ha ad oggetto documenti formati e quindi venuti ad esistenza che si trovino nella certa disponibilità dell'Amministrazione (la quale ha comunque l'onere di indicare, sotto la propria responsabilità, gli atti che non è in grado di esibire, con obbligo di specificare le concrete ragioni di tale impossibilità), non potendo l'esercizio di tale diritto o l'ordine di esibizione impartito dal giudice, alla luce del principio generale per cui*

‘ad impossibilia nemo tenetur’ e per evidenti ragioni di buon senso, riguardare documenti non più esistenti o mai formati (in tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 13 febbraio 2013, n. 892; VI, 8 gennaio 2002, n. 67); laddove infatti l’esistenza del documento sia incerta o solo eventuale o ancora di là da venire l’azione di accesso agli atti non può essere ritenuta ammissibile’ (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 6713 del 7 ottobre 2021)”;

Ritenuto, in secondo luogo, per ciò che concerne la delibazione della domanda cautelare, di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri militari controinteressati e allo stato pretermessi dal giudizio, individuati sia in coloro che sono collocati nella graduatoria definitiva relativa ai trasferimenti per la sede di Roma, sia in coloro che erano di stanza a Portoferraio e sono stati trasferiti a seguito della procedura di mobilità indetta dal Mit-CgCcp per l’anno 2025;

Ritenuto che, in ragione della numerosità di tali controinteressati, possa procedersi a integrare il contraddittorio processuale mediante pubblicazione per pubblici proclami attraverso la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito *Internet* istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell’avviso sul sito *web* istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 – l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- 2 – il nome di parte ricorrente e l’indicazione delle Amministrazioni intime;
- 3 – il testo integrale del ricorso;
- 4 – l’indicazione che i controinteressati sono tutti i militari indicati in precedenza;
- 5 – l’indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

L’Amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito *Internet* istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo e del presente provvedimento – il testo integrale del ricorso e della

presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito *Internet* istituzionale, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "Atti di notifica";
- 3) dovrà, inoltre, curare che sulla *home page* del proprio sito *Internet* istituzionale venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina *web* sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame (art. 35 e 49 c.p.a.), entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 dal primo adempimento;
- parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo documentato eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito *Internet* istituzionale.

Ritenuto di rinviare alla definizione le spese di lite inerenti alla definizione dell'azione incidentale avverso il diniego di accesso ai documenti richiesti dalla parte ricorrente.

Ritenuto di fissare, per il prosieguo della trattazione della domanda cautelare

presentata dalla parte ricorrente, l'udienza camerale del 17 dicembre 2025,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza):

- respinge l'azione avverso il diniego di accesso ai documenti richiesti dalla parte ricorrente con la istanza del 14 maggio 2025;
- dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ai sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa l'udienza camerale del 17 dicembre 2025 per il prosieguo della trattazione della domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente.

Spese al definitivo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Luca Biffaro, Primo Referendario, Estensore

Marco Savi, Referendario

L'ESTENSORE

Luca Biffaro

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO